

Articolo pubblicato su FiscoOggi (<http://fiscooggi.it>)

Normativa e prassi

Se è frutto dell'arte libraria la pubblicazione sconta l'Iva light

13 Agosto 2009

La riduzione è sempre applicabile quando il testo è "stampato" ed è evidente il suo carattere "informativo"



Con riferimento alla cura, composizione, stampa e confezionamento di una raccolta di norme regionali e statali - anche informative - in materia elettorale, la **risoluzione n. 223/E** ha chiarito ancora una volta la possibilità di applicare l'aliquota del 4% alle pubblicazioni che possono ricondursi alla categoria dei "libri".

Il libro, per essere definito tale, deve essere un prodotto "stampato" e avere un chiaro carattere "informativo". Grazie alla sua funzione divulgativa e scientifica le prestazioni ad esso connesse godono dell'"aliquota Iva del 4%: parliamo *"di servizi consistenti nella composizione, montaggio, duplicazione, legatoria e stampa di giornali, libri e periodici"*.

Il quesito

Il motivo dell'interpello è stato dato dall'affidamento a una tipografia, da parte di una Regione, di un servizio di composizione, stampa, confezionamento e consegna dei materiali occorrenti per una raccolta normativa coordinata con note esplicative per la corretta applicazione delle norme regionali e statali in materia elettorale e per altre pubblicazioni di natura informativa sempre connesse alle elezioni.

In precedenza, la suddetta tipografia aveva sempre applicato l'aliquota Iva ordinaria del 20%, ora chiede se è configurabile che il prodotto editoriale possa rientrare tra le opere librarie con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta, facendo riferimento ai punti 18) e 35) della Tabella A Parte II allegata al Dpr 633/1972".

Il parere dell'Agenzia delle Entrate

Partendo dall'analisi del n. 35 della Tabella A, parte II, allegata al Dpr n. 6331972, dove è stabilito che *"si applica l'Iva nella misura ridotta del 4% alle prestazioni di servizi consistenti nella composizione, montaggio, duplicazione, legatoria e stampa di giornali, libri e periodici"*, nella risposta all'interpello l'Agenzia cita quanto indicato nella circolare del Ministero delle finanze n. 63/1990 e nella Circolare ministeriale n. 328/E del 1997, nelle quali è chiaramente indicato che sono libri *"tutti i lavori dell'arte libraria di qualsiasi dimensione, pure se solo illustrati o di carattere informativo, purché stampati"*. Inoltre, in una sua precedente risoluzione - n. 88/E del 19 giugno 2000 - la stessa Agenzia ha indicato che il libro *"si caratterizza per avere una funzione divulgativa e scientifica, mentre restano esclusi dalla predetta nozione i prodotti editoriali costituiti da diari scolastici e le agende, nonché relazioni e bilanci di enti e società"*.

In effetti, da un mero punto di vista linguistico la parola italiana libro deriva dal latino *liber*, il cui significato si riferisce alla corteccia degli alberi inizialmente utilizzata - specie dai Romani - proprio per scrivere. Tale espressione, estremamente realista, nel tempo e per estensione del termine ha assunto proprio il significato di "opera letteraria", esattamente come l'equivalente greco del libro, cioè *biblion*.

In ogni caso, sulla base di quanto rappresentato dall'istante, i funzionari delle Entrate hanno considerato che *"la valutazione circa la riconducibilità delle pubblicazioni in discorso alla categoria dei libri richiede un'approfondita indagine di fatto, che esula dalle valutazioni che può formare oggetto di interpello"*.

Pertanto, pur con la riserva di *"riscontrare in sede di eventuale controllo i presupposti di fatto per l'applicazione dell'aliquota agevolata, sembra peraltro che possano sussistere in relazione alle pubblicazioni elencate nell'istanza i requisiti di prodotto stampato e il carattere informativo"*.

Inoltre, nel quadro di una maggior completezza di trattazione dell'argomento, la risoluzione precisa che secondo quanto indicato nella Direttiva 2009/47/CE del Consiglio del 5 maggio 2009 l'aliquota ridotta è consentita per la *"fornitura di libri su qualsiasi tipo di supporto fisico"* e che, infine, *"qualora le suddette pubblicazioni possano essere qualificate come 'libri' ai fini dell'applicazione dell'aliquota Iva del 4%, beneficeranno della medesima aliquota ridotta anche gli acquisti di materiale (carta), nonché le prestazioni di servizi individuate nel sopra richiamato numero 35 relative alla realizzazione delle stesse"*.

di

Paolo Tenaglia

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/se-e-frutto-dellarte-libraria-pubblicazione-scontaliva-light>